

Reazione al fuoco – obiettivi generali



Fonte: Corpo dei VV.FF

OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Prevenzione incendi: Funzione di interesse pubblico che consegue obiettivi di sicurezza della **vita** umana, tutela di **beni** e **ambiente** attraverso **norme, misure, provvedimenti**, ecc. intesi a **evitare incendi** o a **limitarne le conseguenze**.

Regola tecnica di prevenzione incendi (*o regola tecnica*): disposizione normativa cogente in materia di prevenzione incendi.

Regola tecnica orizzontale (RTO): applicabile a tutte le attività.

Regola tecnica verticale (RTV): applicabile a una data attività.

Art. 15 D.Lgs n. 139/2006 *(Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi)*

Le **norme tecniche di prevenzione incendi**, adottate con **D.M. Interno** di concerto con i Ministri interessati sentito il C.C.T.S.-P.I., sono fondate su presupposti tecnico-scientifici e specificano misure per:



- **Ridurre le probabilità** dell'insorgere d'incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure ...;
- **Limitare le conseguenze** dell'incendio attraverso caratteristiche costruttive, vie d'esodo, impianti, compartimentazioni ...

Co. 3: Fino all'adozione delle citate **norme**, alle attività soggette alla prevenzione incendi **si applicano i criteri tecnici** che si desumono da finalità e principi di base della materia.

OBIETTIVI PRIMARI

Allo scopo di raggiungere i **primari obiettivi** di sicurezza per la salvaguardia delle persone e tutela dei beni, le attività sono realizzate e gestite in modo da:



- a) **minimizzare** le cause di **incendio**;
- b) garantire la **stabilità delle strutture** portanti ...;
- c) **limitare** produzione e propagazione **incendio all'interno**;
- d) **limitare** la propagazione **incendio ad edifici** o locali **contigui**;
- e) garantire **sicurezza** per gli **occupanti**;
- f) garantire per le **squadre di soccorso** di operare in **sicurezza**.

PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle **procedure** di prevenzione incendi sono **stabilite** dall'**art. 16 del [D.Lgs n. 139/2006](#)** (mod. dal *D.Lgs n. 97/2017*).

Le procedure **riguardano** le c.d. «**attività soggette**», quelle ritenute più pericolose e attualmente **individuate con il [D.P.R. n. 151/2011](#)**.

I **responsabili delle attività** soggette sono tenuti ad **avviare** tali **procedure** (per attività nuove o in caso di modifica) presso i comandi competenti per territorio.




IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Il [D.P.R. 1/8/2011, n. 151](#) ha previsto nell'**allegato 1** un [elenco](#) di **80 attività** (c.d. «**attività soggette**»), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

Il **regolamento** aggiorna l'elenco delle «attività soggette» introducendo il «**principio di proporzionalità**», individuando tre categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione, complessità.

Per ogni categoria sono previsti **procedure differenziate, più semplici** delle precedenti, in particolare per le attività di cat. A/B.



NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Nell'ambito delle norme di prevenzione incendi, le «**regole tecniche**» sono disposizioni regolamentari cogenti, di norma allegata a decreti del ministero dell'interno, verso cui è obbligatorio conformarsi quando entrano in vigore con la pubblicazione in G.U.

Una regola tecnica «**verticale**» è una disposizione di prevenzione incendi applicabile ad una attività ben individuata, come ad esempio uffici, scuole, alberghi, ospedali, centrali termiche, ecc., mentre una regola tecnica «**orizzontale**» è applicabile a tutte le attività, come ad esempio le misure sulla resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, gli impianti di protezione attiva, ecc.

Le disposizioni di prevenzione incendi

Atti di rilevanza giuridica in materia di prevenzione incendi:

Leggi: atti normativi approvati dai due rami del Parlamento secondo la procedura stabilita dalla Costituzione.

Decreti legislativi: atti normativi aventi efficacia di legge, adottati dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).

Decreti del Presidente della Repubblica: atti del potere esecutivo che hanno funzione esplicativa e complementare della legge della quale costituiscono regolamento.

Decreti ministeriali: atti che possono regolare il funzionamento interno anche i rapporti con terzi. Nel campo della prevenzione incendi, con decreti del ministero dell'interno vengono approvate le regole tecniche, di norma contenute come allegati agli stessi.

Circolari ministeriali: atti interni della PA, destinati unicamente a indirizzare e regolare in modo uniforme l'attività degli uffici dipendenti, nei confronti dei quali esercitano una funzione direttiva, e **non hanno efficacia vincolante né giuridica nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione.**

Note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi.

EVOLUZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO

– *In passato ...*

D.M. 31 luglio 1934 (*Norme di sicurezza sugli oli minerali*)

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (*Reg.to per l'esecuzione del TULPS*)

– *Successivamente ...*

Circolari Ministero Interno (*Circ. n. 16/51 su locali di pubblico spettacolo; Circ. n. 75/67 su grandi magazzini; Circ. n. 68/69 e n. 73/71 su impianti termici a gas e gasolio; Circ. n. 31/78 su gruppi elettrogeni; Circ. n. 91/61 su resistenza al fuoco; ecc ...*)

D.P.R. e Decreti del Ministro dell'Interno

– *In tempi più recenti ...*

Lo schema di regola tecnica di prevenzione incendi si è perfezionato, e attualmente è approvata come allegato di decreto del Ministro dell'Interno.



Norme «orizzontali» (di carattere generale)

Regolamenti di prevenzione incendi, Termini e definizioni, Resistenza al fuoco, Reazione al fuoco, Impianti di prot. attiva, ecc.

Norme «verticali» (specifiche per attività)

Locali di spettacolo, Impianti sportivi, Alberghi, Ospedali, Uffici, Autorimesse, Edifici di civile abitazione, Gruppi elettrogeni, Impianti termici, Depositi di GPL, Distribuzione carburanti, ecc.

NORME «ORIZZONTALI»

- *termini, definizioni:* [DM 30/11/1983](#);
- *criteri generali di sicurezza:* [DM 10/3/1998](#);
- *dispositivi per apertura porte:* [DM 3/11/2004](#);
- *classi di reazione al fuoco:* [DM 10/3/2005](#);
- *requisiti di reazione al fuoco:* [DM 15/3/2005](#);
- *classificazione di resistenza al fuoco:* [DM 16/2/2007](#);
- *prestazioni di resistenza al fuoco:* [DM 9/3/2007](#);
- *approccio ingegneristico:* [DM 9/5/2007](#);
- *regolamento di prevenzione incendi:* [DPR 1/8/2011, n. 151](#);
- *impianti di protezione attiva:* [DM 20/12/2012](#).



NORME «VERTICALI» [1/4]

- oli minerali: [DM 31/7/1934](#);
- esplosivi: [R.D. 6/5/1940, n. 635](#);
- depositi bombole GPL: [Circ. n. 74 del 20/9/1956](#);
- ossigeno liquido: [Circolare n. 99 del 15/10/1964](#);
- distributori stradali carburanti liquidi: [Circ. n. 10 del 10/2/1969](#);
- autorimesse: [DM 1/2/1986](#) (in vigore fino al 18/11/2020);
- edifici di civile abitazione: [DM 16/5/1987 n. 246](#);
- scuole: [DM 26/8/1992](#);
- edifici storici: [DM n. 569 del 20/5/1992](#); [DPR 30/6/1995 n. 418](#);



NORME «VERTICALI» [2/4]

- alberghi: [DM 9/4/1994](#);
- grandi depositi GPL: [DM 13/10/1994](#);
- soluzioni idroalcoliche: [DM 18/5/1995](#);
- impianti sportivi: [DM 18/3/1996](#);
- impianti termici gas: [DM 8/11/2019](#);
- locali di pubblico spettacolo: [DM 19/8/1996](#);
- distributori stradali metano: [DM 28/6/2002](#);
- ospedali: [DM 18/9/2002](#);
- contenitori distributori rimovibili: [DM 22/11/2017](#);



NORME «VERTICALI» [3/4]

- distributori stradali GPL: [DPR 24/10/2003 n. 340](#);
- depositi GPL: [DM 14/5/2004](#);
- impianti termici combustibili liquidi: [DM 28/4/2005](#);
- impianti di sollevamento: [DM 15/9/2005](#);
- gallerie ferroviarie: [DM 28/10/2005](#);
- uffici: [DM 22/2/2006](#);
- attività commerciali: [DM 27/7/2010](#);
- gruppi elettrogeni: [DM 13/7/2011](#);



NORME «VERTICALI» [4/4]

- campeggi: [DM 28/2/2014](#);
- demolizioni di veicoli: [DM 1/7/2014](#);
- macchine elettriche: [DM 15/7/2014](#);
- asili nido: [DM 16/7/2014](#);
- aerostazioni: [DM 17/7/2014](#);
- interporti: [DM 18/7/2014](#).
- metropolitane: [DM 21/10/2015](#).
- depositi di gas naturale e biogas: [DM 3/2/2016](#).

